




Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della
nutrizione
Ufficio VII

Ministero della Salute
DGSAN
0006566-P-11/03/2010



Roma

Alle Imprese Titolari di Prodotti Fitosanitari
Loro Sedi

E p.c. Alle Associazioni di categoria:

Agrofarma
Via G. da Procida 11
20149 Milano

Unionchimica
c/o G.A.B.A.
Via divisione Torino 113
00143 Roma

Assometab
Via Calcinaro 2085
47023 Martorano di Cesena

Al Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute
Ufficio Comando – Sezione Operazioni
Piazza G. Marconi 25/26
00144 Roma

Oggetto: disposizioni in materia di importazioni parallele di prodotti fitosanitari

L'importazione parallela prevede l'acquisto di un prodotto fitosanitario finito da un rivenditore sito in un Paese della Comunità europea, per il commercio sul territorio nazionale.

Tale prodotto deve essere identico ad un prodotto fitosanitario autorizzato in Italia.

Ferma restando la normativa vigente in materia di importazioni parallele, e al fine di evitare che le necessarie operazioni di riconfezionamento e rietichettatura possano essere occasione di contraffazione del formulato originale o di immissione sul mercato italiano di un prodotto fitosanitario non più autorizzato nello Stato membro di origine, la scrivente Direzione Generale emana le disposizioni di seguito indicate, scaturite a seguito di incontri tenutesi presso questa Direzione Generale con le Associazioni di categoria nell'ambito del Gruppo di lavoro "Semplificazione Standardizzazione e Informatizzazione Procedure Prodotti Fitosanitari", per dimostrare l'autenticità del formulato riconfezionato:

- Le operazioni di riconfezionamento e rietichettatura devono essere effettuate esclusivamente in uno stabilimento estero.
- La rietichettatura deve essere eseguita nello stesso stabilimento dove avviene il riconfezionamento.
- Sono autorizzate solo le taglie riportate nell'etichetta del prodotto di riferimento italiano.
- Sono autorizzate solo le colture riportate nell'etichetta del prodotto di riferimento italiano.
- Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - Per ognuno degli stabilimenti in cui avvengono le operazioni di riconfezionamento e rietichettatura, inviare copia del certificato di autorizzazione alla produzione/confezionamento

di prodotti fitosanitari, rilasciata dall'Autorità competente nello Stato membro dove è sito lo stabilimento.


- Copia del certificato di analisi sul prodotto finito che attesti il titolo e la natura della sostanza attiva nel formulato. Nel caso di prodotti a base di sostanze attive di natura microbiologica è necessario allegare certificato di analisi che attesti l'assenza di germi patogeni per l'uomo, gli animali e le piante.

- Nella richiesta di autorizzazione deve risultare sempre la data di scadenza, nello Stato membro di origine, del prodotto importato.
- Il decreto di autorizzazione per le confezioni provenienti dall'estero riporterà la frase: "il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego" e una data di scadenza che sarà la stessa di quella del prodotto fitosanitario del paese di origine oppure la stessa del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia. Tale data sarà la più breve tra le due.
- Nel caso di autorizzazione in scadenza, non è consentito alcun rinnovo o proroga, ma gli interessati dovranno presentare una nuova richiesta ai fini autorizzativi.
- L'importatore, quale diretto responsabile dell'immissione in commercio del prodotto oggetto di autorizzazione all'importazione parallela, è tenuto a trasmettere un preavviso al titolare del marchio prima che il prodotto riconfezionato sia messo in vendita e a trasmettere copia del campione di prodotto riconfezionato, al titolare, qualora richiesto dal medesimo.
- Inoltre deve essere tenuta a disposizione e fornita su richiesta del Ministero della Salute o delle autorità proposte al controllo, la documentazione relativa alle fatture di acquisto e quelle emesse alla rilavorazione al fine di aumentare la tracciabilità attraverso la corrispondenza tra quantità/lotto acquistata e la quantità/lotto rilavorata.

In proposito, si invitano le imprese interessate alla scrupolosa osservanza delle disposizioni sopra riportate.

Nello spirito della fattiva collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra questa Amministrazione e codeste Associazioni di Categoria, si invitano le medesime a voler metter in atto ogni sforzo per consentire in tempi celeri la massima diffusione tra i propri associati delle presenti indicazioni, che saranno oggetto anche di pubblicazione sul sito web <http://www.salute.gov.it> del Ministero della Salute.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio BORRELLO



R
2011